

COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 15 del 17.07.2017

Il giorno 17.07.2017, alle ore 9.05, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Soave Dr. Luca Franchetto, presso la sede Municipale, prosegue la seduta per procedere con il seguente ordine del giorno:

1. Parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, D.Lgs. 267/2000) – Variazioni di Assestamento al Bilancio 2017-2019 (art. 175, D.Lgs. 267/2000)”;

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Revisore:

RICHIAMATO l’art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b), numero 2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

VISTO:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (TUEL), aggiornato ai sensi del d.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- il d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, di implementazione della riforma sulla c.d. *“armonizzazione contabile”*, nonché gli allegati principi contabili;
- l’art. 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 18 del 11 aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019, e i relativi allegati, e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017 – 2019;
- con deliberazione n. 22 del 5 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016 e i relativi allegati, dal quale risulta un avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 pari a euro 4.412.049,78;
- in data 14 luglio 2017 è stata sottoposta all’Organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto;

RILEVATO che alla data odierna non risulta approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2017 – 2019 e il Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance anno 2017;

PRESO ATTO che, con precedente proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale n. 34 del 10 luglio 2017, avente per oggetto “*Aggiornamento bilancio di previsione 2017-2019 al riaccertamento ed esigibilità ordinaria e pareggio di bilancio*”, è stato proposto di provvedere all’aggiornamento del Bilancio di previsione e del DUP con i dati contabili relativi al Riaccertamento ordinario dei residui e alle variazioni di esigibilità ordinaria; su tale atto codesto organo di revisione ha espresso parere favorevole;

CONSTATO che:

- l’art. 193 del TUEL prevede che: *“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.” ... “2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità’ accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.”*
- l’art. 175, comma 8, del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

RILEVATO che:

- il regolamento di contabilità ed economato dell’ente non è stato ancora adeguato ai principi dell’armonizzazione contabile, e il testo in vigore non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 - il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
 - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;
 - l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto

- nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 - intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 - monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

ESAMINATA la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2016 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti, dell'art.1, della legge n. 147/2013;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove-maggiori risorse;

ACCERTATO che:

- dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- i Responsabili delle P.O. non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- i Responsabili delle P.O. in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie;
- tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2016, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti, dell'art. 1, della legge n. 147/2013;
- non sussiste pertanto la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;

ESAMINATO:

- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale n. 35 del 14 luglio 2017, avente per oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, D.Lgs. 267/2000) – Variazioni di Assestamento al Bilancio 2017-2019(art. 175, D.Lgs. 267/2000)";
- l'elenco completo delle variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019 (allegati A, B e D dalla citata delibera);
- il prospetto di dimostrazione degli equilibri di bilancio (allegato C alla citata delibera);

- il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015 (allegato G alla citata delibera);
- il prospetto di verifica dell'accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità ricalcolato al 14 luglio 2017 (allegato F alla citata delibera);

RILEVATO che le proposte di variazione sono giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati per i programmi e progetti da realizzare da parte dei servizi dell'ente, e che dalla suddetta proposta di variazione risultano complessivamente:

PARTE CORRENTE	2017	2018	2019
Maggiori entrate di parte corrente	226.520,04	-	-
Minori entrate di parte corrente	11.020,04	-	-
Saldo entrate di parte corrente (Titolo I, II e III)	215.500,00	-	-
Maggiori spese di parte corrente	246.300,00	-	-
Minori spese di parte corrente	30.800,00	-	-
Saldo spese di parte corrente (Titolo I, IV)	215.500,00	-	-
Equilibrio (Squilibrio) di parte corrente	-	-	-
PARTE IN CONTO CAPITALE	2017	2018	2019
Maggiori entrate di parte capitale	69.500,00	-	-
Minori entrate di parte capitale	0,00	-	-
Saldo entrate di parte capitale (Titolo IV e V)	(69.500,00)	-	-
Maggiori spese di parte capitale	69.500,00	-	-
Minori spese di parte capitale	0,00	-	-
Saldo spese di parte capitale (Titolo II)	(69.500,00)	-	-
Equilibrio (Squilibrio) di parte in conto capitale	-	-	-

RISCONTRATO:

- che per effetto delle variazioni sia la parte corrente che la parte in conto capitale del bilancio 2017 presenta un perfetto equilibrio; mentre per le successive annualità 2018 e 2019 non sono previste variazioni;
- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, richiesti dal comma 6, dell'art. 162, del TUEL;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da attestazione resa dai Responsabili di P.O. dell'Ente agli atti;
- che a seguito delle variazioni di bilancio di cui al punto precedente non si rende necessario apportare modificazioni al DUP;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, come evidenziato nel citato prospetto;
- che viene garantito un fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell'art. 162 del TUEL;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del Fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione in esame è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto:

- coerente la variazione proposta con i programmi e progetti indicati dal Consiglio Comunale;
- congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle obbligazioni già assunte e da assumere dall'Ente;
- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e sulla base del trend storico;

tanto premesso, rilevato e riscontrato l'organo di revisione

esprime

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2), del d.lgs. n. 267/2000.

Si invita l'Amministrazione ad approvare con la massima urgenza il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017-2019 e il Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance anno 2017.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 11.15 il Revisore chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Soave, lì 17 luglio 2017

Il Revisore dei Conti

Dr. Luca Franchetto